



Cremona, li 21/06/2021

**DECRETO N. 422 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 - VARIANTI NON SOSTANZIALI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - DITTA PYRECO S.R.L. - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE - AUTORIZZAZIONE

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale e la Delibera del Presidente n. 196 del 22/12/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31/12/2021;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che Pyreco S.r.l., con sede in Mantova, via Pietro Verri 1, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 63667 del 27/11/2020, successivamente integrata, per l'ottenimento dell'autorizzazione a modifiche dell'impianto e del connesso esercizio di attività di gestione rifiuti (messa in riserva, recupero, trattamento per recupero) relativamente all'insediamento sito in San Giovanni in Croce, via Sacchini 22;

ATTESA l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di San Giovanni in Croce, via Sacchini 22, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva, recupero, trattamento per recupero di rifiuti non pericolosi a generale matrice metallica, rilasciata con D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione), modificato successivamente con DD.D.P. 646 del 26/09/2018, 640 del 08/10/2019 e 89 del 21/02/2020 (nullaosta). La scadenza dell'autorizzazione è al 08/04/2028;
- l'istanza in esame è tesa all'apporto delle seguenti modifiche:
  - introduzione di due nuove linee di raffinazione dei materiali di recupero, che trattano quanto generato dalle linee A, B, C esistenti;
  - rimodulazione dei diversi settori interni al fine di ottimizzare gli spazi in relazione all'inserimento delle nuove linee ed in funzione delle riscontrate effettive necessità per talune tipologie di rifiuti maggiormente gestiti rispetto ad altri;
  - introduzione di nuovi C.E.R.;
  - individuazione dell'area adibita al confinamento di eventuali carichi radioattivi (settore R);
  - ridefinizione dei quantitativi di rifiuti da collocare in messa in riserva;
  - previsione di utilizzo di settori di stoccaggio delle EOW anche per il deposito dei materiali in attesa di dichiarazione di conformità;
  - installazione di un ciclone pre-abbattitore a monte del filtro a maniche esistente sulla linea di emissione in atmosfera E4;
  - estensione dell'alimentazione dell'esistente linea D (di raffinazione) anche con materiali derivanti dalle linee A e B.

Non sono previste variazioni delle quantità di rifiuti gestite in toto ed in particolare trattate; le nuove linee sono a valle di quelle già esistenti e pertanto non vanno a mutare la massima capacità di trattamento dell'impianto;

- la prima linea di trattamento (E) di nuova installazione è composta da tramoggia di carico (caricata mediante benna telescopica), nastro trasportatore, separatore a raggi X, nastri di scarico ed è presidiata

da impianto di abbattimento polveri a circuito chiuso. Sostanzialmente si tratta di una separazione dei diversi metalli non ferrosi e leghe (circa in pezzatura 1,5 ÷ 12 cm) e separazione delle parti non metalliche attuata attraverso ugelli di aria compressa, che vengono attivati a seguito del riconoscimento dei diversi metalli effettuato tramite analisi automatica con raggi X (in cabina chiusa); le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

- la seconda nuova linea di trattamento (F) di nuova installazione è costituita da tramoggia di carico (caricata mediante benna telescopica), coclea, separatore elettrostatico a cilindri, coclee di scarico, insacchiatrici ed è presidiata da impianto di estrazione ed abbattimento polveri a circuito chiuso. Anche questa è dedicata alla separazione dei metalli non ferrosi dai non metalli, ma lavorando su materiali di pezzatura più fine (all'incirca < 1,0 cm); le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;
- è introdotto un nuovo settore da dedicare al trattamento con selezione/cernita manuale;
- le nuove installazioni sono previste entro l'esistente capannone industriale, attraverso la riorganizzazione delle medesime aree già precedentemente utilizzate, mentre le modifiche organizzative interessano solo marginalmente aree scoperte;
- i nuovi C.E.R. da introdurre in autorizzazione (160118 e 160122, quest'ultimo limitato a componenti elettromeccaniche derivanti da veicoli – es. motorini elettrici di tergitristalli/alzacristalli/avviamento, alternatori, spezzoni di cavi) e destinati a tutte le operazioni già autorizzate, risulterebbero identificare ancora matrici di rifiuti già gestite nell'impianto;
- i nuovi C.E.R. da introdurre in autorizzazione (160118 e 160122, quest'ultimo limitato a componenti elettromeccaniche derivanti da veicoli – es. motorini elettrici di tergitristalli/alzacristalli/avviamento, alternatori, spezzoni di cavi) e destinati a tutte le operazioni già autorizzate, risulterebbero identificare ancora matrici di rifiuti già gestite nell'impianto;
- in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, si riscontra che i recuperi R4 effettuati dalla ditta riguardano anche rottami di zinco, piombo e stagno, con riferimento a tipologie di attività previste dal D.M. 05/02/1998 ed oggi ricadenti nelle disposizioni del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Necessità pertanto vi sia approfondimento conoscitivo teso alla definizione dei criteri dettagliati previsti dalle attuali disposizioni;
- per l'installazione dei nuovi impianti non vi è alcun riferimento alla necessità di titolo edilizio;
- con riferimento alle nuove descrizioni riportate nell'E.E.R. in seguito alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 116/2020, è opportuna una ricognizione delle limitazioni da applicare a taluni C.E.R. laddove la relativa descrizione non sia univocamente riferibile ai rifiuti già oggetto di autorizzazione;
- in relazione alle problematiche di localizzazione previsti dal P.R.G.R. (comunque non applicabili ai casi di modifiche non sostanziali), il sito interessato ricade in area con fattore escludente "Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'Ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle)", per il quale risulta ottemperato l'obbligo di "Verifica del rischio idraulico" di cui alla D.G.R. 239 del 18/06/2018. Su tale elemento risulta essersi espresso il Consorzio di bonifica Navarolo, il quale indica che le problematiche della zona sono in realtà dovute alla rete fognaria esistente. Peraltro le modifiche in argomento non appaiono essere influenti sotto questo profilo, non variando la situazione dell'area;

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, fermi restando gli approfondimenti previsti;

RILEVATO che il progetto non è soggetto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

INDIVIDUATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
  - introduzione di nuovi C.E.R. stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento;
  - modifiche operative e gestionali migliorative che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate;
- e come tali da qualificarsi complessivamente come varianti non sostanziali;

VALUTATI gli ulteriori elementi riportati dal soggetto richiedente, ove si riscontra in particolare che si richiede l'introduzione in autorizzazione del recupero di rottami di rame tra le operazioni R4, mentre si rinuncia ad operazioni R4 per i metalli piombo, stagno e zinco;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di modifica dell'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01",

nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 218.250,52 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4.135 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 73.032,37;
- messa in riserva (R13) di 1.406 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 12 mesi dall'accettazione; pari a € 248.327,72;
- operazioni di recupero (R4 o R12) di un quantitativo massimo di 22.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
- riduzione del 40% trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2015;

RITENUTO che il rilascio della modifica di autorizzazione non produce effetti di cui al 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, mentre sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n°19 del 28/01/2014. A tal fine si informa che:

- il Responsabile del Procedimento è D.ssa Barbara Pisaroni;
- il Responsabile dell'istruttoria è Danio Campolunghi;

#### DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di  
soggetto: **Pyreco S.r.l.**  
codice fiscale: **01336280209**  
sede legale: **Mantova, via Pietro Verri 1**  
insediamento: **San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22**  
la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione), modificato successivamente con DD.D.P. 646 del 26/09/2018, 640 del 08/10/2019 e 89 del 21/02/2020 (nullaosta), relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni:
  - i relativi Allegati A e B sono sostituiti dagli Allegati A e B al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - la Tavola 1 è sostituita con la Tavola 1 allegata al presente atto.Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento (in particolare la scadenza dell'autorizzazione rimane fissata al 08/04/2028);
2. di stabilire il termine massimo di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per il completamento dell'approntamento della nuova configurazione dell'impianto e la comunicazione di tale avvenuto approntamento a questa Provincia. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della modifica dell'autorizzazione;
3. di definire un periodo transitorio di massimo 6 mesi dall'avvio dell'esercizio della nuova configurazione dell'impianto e finalizzato a consentire al soggetto autorizzato di provvedere all'acquisizione dell'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato ex art. 5, comma 5, del Regolamento UE 715/2013. Durante tale periodo transitorio, in carenza di tale acquisizione, i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero soggette al citato regolamento non potranno essere allontanati come non rifiuti. Qualora entro il termine del periodo transitorio di cui al presente punto non sia trasmessa alla Provincia di Cremona copia della documentazione inerente l'accertamento succitato, l'autorizzazione per operazioni R4 inerenti i rifiuti costituiti da rottami di rame può essere revocata;
4. di far presente che:
  - è fatta riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
  - le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, devono essere esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
5. di determinare in € 218.250,52 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
  - messa in riserva (R13) di 4.135 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo

- od altro impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 73.032,37;
- messa in riserva (R13) di 1.406 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo od altro impianto entro 12 mesi dall'accettazione; pari a € 248.327,72;
- operazioni di recupero (R4 o R12) di un quantitativo massimo di 22.800 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 42.390,77;
- riduzione del 40%, trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2015.

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 08/04/2029 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare alla Provincia di Cremona, senza ritardo, i rinnovi della certificazione ISO 14001:2015 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia presentata sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

6. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
  - Pyreco S.r.l. (pec pyreco@pec.pyreco.it)
 ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
  - Regione Lombardia (pec ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it);
  - Comune di San Giovanni in Croce (pec comune.sangiovannincroce@pec.regione.lombardia.it);
  - Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
  - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
  - Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania\_acque@legalmail.it);
  - Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
  - Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
  - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it);
 subordinatamente all'accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al punto 5. Fatto salvo il termine indicato al punto 2, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;
- ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autorizzazione alla gestione rifiuti decade in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011 e si provvederà alla revoca dell'autorizzazione;
- il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 187/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dr. Roberto Zanoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Pyreco S.r.l. -  
Sede legale : Mantova, via Pietro Verri 1 -  
Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

## **1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 12.118 m<sup>2</sup> (di cui circa 10.300 m<sup>2</sup> dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCT/NCEU del Comune di San Giovanni in Croce al foglio n. 11, mappale 413 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Tipologia produttiva di tipo industriale D1b".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso a matrice metallica destinati al trattamento nell'impianto;
  - trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di metalli non più qualificati rifiuti (ex art. 184-ter D.Lgs. 152/2006);
  - trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di rifiuti da avviare ad ulteriori trattamenti di recupero;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, anche costituiti da R.A.E.E., destinati al recupero in altri impianti;
- (riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):

- a) Settore A1: area di conferimento rifiuti in ingresso; area pavimentate in cemento, coperta (circa 84 m<sup>2</sup>);
- b) Settori B (B1 ÷ B7): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (B4, B5, per un totale di circa 118 m<sup>2</sup>), parte scoperte (B1, B2, B3, B6, B7, per un totale di circa 1.112 m<sup>2</sup>);
- c) Settori C (C1 ÷ C9): aree di trattamento rifiuti; aree pavimentate in cemento, sia al coperto (C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9 per un totale di circa 796 m<sup>2</sup>), che scoperte (C1, C6, per un totale di circa 580 m<sup>2</sup>).

Il settore C2 comprende le tre linee tecnologiche principali di trattamento:

- linea A: frantumazione metalli non puri – costituita da frantumatore, vaglio vibrante e separatore magnetico;
- linea B: flottazione a secco di metalli non ferrosi impuri - costituita da due separatori densimetrici;
- linea C: separazione granulometrica - costituita da vaglio rotante, separatore magnetico e separatore a correnti parassite;

complete di tramogge, canali vibranti, nastri trasportatori di alimentazione ed estrazione materiali diversamente configurabili, ventilatori e camini di emissione con filtri.

Il settore C7 (77,7 m<sup>2</sup>) comprende la linea D: trattamento rifiuti (pezzature fini e medie) uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore a tazze, canale vibrante, separatore ottico e nastri di scarico ai relativi cassoni;

Il Settore C8 (59,6 m<sup>2</sup>) comprende la linea F: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, coclea, separatore elettrostatico a cilindri, coclee di scarico, insacchiatrice ed è presidiata da impianto di estrazione ed abbattimento polveri a circuito chiuso; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea. Realizza separazione dei metalli non ferrosi dai non metalli, ma lavorando su materiali di pezzatura più fine (all'incirca < 1,0 cm); le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

Il Settore C9 (176,5 m<sup>2</sup>) comprende la linea E: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore, separatore a raggi X, nastri di scarico e presidiata da impianto di abbattimento polveri a circuito chiuso. Realizza la separazione dei metalli (pezzature tra 1,5 cm e 12 cm) in base ad analisi automatica con raggi X che governa ugelli di aria compressa; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

- d) Settori D (D1 ÷ D3): deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dai trattamenti di recupero; totale di circa 440,6 m<sup>2</sup> (di cui 298,6 m<sup>2</sup> al coperto);

- e) Settori E (E1 ÷ E8): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in uscita; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (E5, E8, per un totale di circa 298 m<sup>2</sup>), parte scoperte (E1, E2, E3, E4, E6, E7, per un totale di circa 496,4 m<sup>2</sup>);
- f) Settori F (F1 ÷ F3): deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; aree pavimentate in cemento e coperte; totale di circa 95,5 m<sup>2</sup>;
- g) Settore G1: deposito di matrici trattate ed in corso di verifica circa la conformità alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi stoccaggio dei materiali/rifiuti di conseguenza qualificati; area pavimentata in cemento e scoperta di 196,9 m<sup>2</sup>; l'area è presidabile attraverso una struttura mobile che realizza una copertura;
- h) Settore H1: deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 7,7 m<sup>2</sup>; deposito in contenitori e piccoli container coperti;
- i) Settore R: area di confinamento per eventuali carichi che evidenzino problemi dal punto di vista della radioprotezione; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 45,9 m<sup>2</sup>; deposito in container coperti.

Completano l'impianto le aree dedicate al ricevimento dei rifiuti (pesa), i locali uffici, gli impianti di servizio (compreso lavaggio mezzi) e le aree di transito. La ulteriore dotazione comprende macchina spela-cavi, cesoia idraulica, carrelli elevatori, macchine operatrici con ragno o pala, apparecchiatura mobile per la rilevazione di radioattività.

Completano l'insediamento locali officina e deposito oli (collocati nel capannone principale), aree verdi, un parcheggio sotto pensilina, un locale cabina elettrica;

Le capacità massime giornaliere indicate in relazione ai diversi trattamenti risultano essere (con riferimento a 24 ore/giorno di trattamento):

- selezione e cernita manuale: 15 t;
- operazioni meccaniche di frantumazione (linea A): 54,2 t ( );
- cernita mediante separazione densimetrica (linea B): 90 t;
- cernita mediante vagliatura (linea C): 90 t;
- separazione ottica, linea D: 24 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- separazione mediante analisi ai raggi X (linea E): 48 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- separazione elettrostatica (linea F): 24 t; costituisce raffinazione di quanto proveniente dalle linee A, B e C;
- spelatura-cavi: 15 t.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono in:

- cernita e selezione manuale;
- operazioni meccaniche di frantumazione, cernita mediante separazione densimetrica, vagliatura, ed eventualmente ulteriori successive separazioni ottica, a raggi X o elettrostatica;
- lavorazione e spelatura cavi elettrici, sia meccanica (mediante macchina spela-cavi) sia manuale (con utilizzo di cesoia idraulica).

Tali trattamenti possono determinare la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, ovvero essere solo propedeutici al recupero da completarsi in altra sede.

Sulla base di C.P.I. agli atti i depositi di materiali ferrosi (rifiuti o meno) e di rifiuti di plastica e gomma sono comunque da limitare rispettivamente a 2.000 t e 25 t;

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli, contenitori, container, big-bag, secondo necessità.

- 1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.
- 1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 90.000 t/anno e 448 t/giorno;
- 1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R	Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]
messa in riserva	R13	no	in ingresso al sito	3.050	7.660
messa in riserva	R13	no	in uscita dal sito	2.491	6.129
<b>totale</b>				<b>5.541</b>	<b>13.788</b>

distribuito nei settori indicati nella tabella in allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[ m <sup>2</sup> ]	[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]				
B1	91,7	230	575	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B2	460,33	1150	2875	R13	070213, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120199, 150104, 160117, 160118, 160122, 160214, 160216, 160306, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 191204, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B3	81	202	505	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B4	15	30	10,5	R13	160214, 160216, 200136	no	contenitori, container
B5	103,01	240	600	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B6	83,2	208	520	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B7	396,14	990	2574	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
E1	63,68	160	400	R13	150104, 191205, 150106, 191209, 191202, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E2	50,88	127	317,5	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191202, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E3	72,45	181	452,5	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191202, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E4	81	202	505	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191202, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E5	114,86	287	717,5	R13	150104, 191205, 191209, 150106, 191209, 191212, 191202, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E6	102,4	256	640	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191202, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag

Settore	Superficie		Quantità massime stoccaggio		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (C.E.R.)			Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[ m <sup>2</sup> ]	[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]	[ t ]						
E7	126	315	787,5	R13	150104, 191204, 191212	150106, 191205, 191207, 191209,	191202, 191207, 191209,	191203,	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E8	183,31	458	1145	R13	150104, 191205,	150106, 191209,	191202, 191212	191203,	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
G1	196,86	505	1163,5	R13	191202,	191203			no	cumuli, contenitori, container, big-bag
<b>totale</b>	<b>2.221,82</b>	<b>5.541,00</b>	<b>13.788,00</b>							

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni operative ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.3, ovvero dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: matrici di plastica 5 t, matrici di carta 5 t, matrici di legno 5 t, matrici in tessuto 5 t, matrici di gomma e pneumatici 10 t, cavi elettrici isolati 10 t.

- 1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Descrizione	Potenzialità		Operazioni previste
	[ t/anno ]	[t/giorno]	
cernita e selezione manuale	1.300	5	R4, R12
operazioni meccaniche di frantumazione e successiva eventuale raffinazione	4.680	18	R4, R12
cernita mediante separazione densimetrica e successiva eventuale raffinazione	7.800	30	R4, R12
cernita mediante vagliatura e successiva eventuale raffinazione	7.800	30	R4, R12
lavorazione e spelatura cavi elettrici	1.300	5	R4, R12
<b>totale</b>	<b>22.880</b>	<b>88</b>	

sono considerati 260 giorni/anno lavorativi.

- 1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:
- mantenimento di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici C.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura del rifiuto stesso potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti ai C.E.R. 110206, 160214, 160216, 160306, 170411, 191207, 191212, 200136 nonché per i rifiuti ai C.E.R. 160122 (cosiddetti "codici specchio") deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con quanto indicato all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parimenti per i C.E.R. 150104, 150106, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 (sempre riconducibili a cosiddetti "codici specchio") deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia.

I R.A.E.E. accettabili all'impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014 ai punti 1 (apparecchiature per lo scambio di temperatura), 4 (apparecchiature di grandi dimensioni), 5 (apparecchiature di piccole dimensioni), 6 (piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni), salve le esclusioni previste al successivo punto 2.2.

I rifiuti metallici ed i R.A.E.E. in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica della radioattività con apposita strumentazione. I riscontri dei rilievi radiometrici effettuati devono essere riportati in annotazione al corrispondente formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) di accompagnamento del carico.

Attenzione deve essere posta ai rifiuti maggiormente strutturati attraverso ispezione visiva atta a verificare l'assenza di condizioni pregiudizievoli per il trattamento cui possono essere destinati, escludere la presenza di componenti pericolose e/o la collocazione di sostanze e materiali estranei allo specifico rifiuto, in coerenza con attività ed obiettivi cautelativi definiti dalla presente autorizzazione.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

## 2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare se consistente in recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- R.A.E.E. contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze/componenti pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose, tubi catodici e/o fluidi/liquidi di ogni tipo;
- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti;
- (limitatamente ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero R4 da effettuarsi in sito) rifiuti metallici con requisiti non conformi a quanto definito, per le pertinenti tipologie, dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, secondo la specifica destinazione;
- rifiuti destinati ad operazioni R4 o R12 in sito e costituiti da miscele di rifiuti aventi anche un solo componente non conforme secondo gli alinea precedenti;
- rifiuti codificati al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, derivanti da stoccaggio e per i quali in sito siano previste sole operazioni di messa in riserva.

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

## 2.3 Lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi (come individuate al punto 1.3), separatamente e non direttamente su matrici eventualmente già presenti, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico; solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento.

È ammessa in sede di conferimento la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

In caso di riscontri analitici in corso che richiedano tempi prolungati, i rifiuti possono essere ricollocati presso le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso, purché appositamente segnalati, mantenuti per lotti e sia garantito non esservi commistione con i rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e contenimento dei materiali interessati (sono comunque da computarsi ai fini della determinazione della saturazione della capacità di stoccaggio del settore).

I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento.

Le aree di conferimento possono ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero (previsto al punto 1.5). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti

scaricati e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) interessato.

2.5 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- per la messa in riserva (R13) nell'impianto, i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono appartenere al medesimo C.E.R., matrice costitutiva (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per l'avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero), essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare, alla tipologia di recupero e/o alla destinazione (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno e con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
- i R.A.E.E. devono essere mantenuti distinti con riguardo alla tipologia di apparecchiatura e pertanto al successivo intervento cui possono essere destinati. Devono essere mantenuti integri e con modalità tali da non danneggiarli creando pericolo o causando di rilascio di sostanze nell'ambiente;
- i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura;
- sono ammesse operazioni di solo stoccaggio (R13) unicamente per i rifiuti che non sono conferiti all'impianto per essere ivi trattati; parimenti possono essere assoggettati ad operazioni R4 o R12 solamente i rifiuti che pervengono all'impianto per lo svolgimento di tali operazioni e non per essere solo stoccati;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori di rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse matrici presenti in precedenza;
- lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 5 m di altezza; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/condolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori; i rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno essere comunque mantenute installate ed operative) e non in cumuli all'aperto; dev'essere garantita la stabilità dei depositi stessi;
- deve essere mantenuta adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili e tra queste e quelle di trattamento;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicare il successivo recupero;
- i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

2.6 Per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni previste deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).

2.7 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva nei settori B1, B3, B4, B5, B6, E3 ed E7,

devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero (R4, R12) nel medesimo insediamento, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero (laddove assoggettati nell'impianto alle sole operazioni di messa in riserva - R13), entro 12 mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione. Tale termine temporale è ridotto ad un massimo di 6 mesi per i rifiuti collocati nei restanti settori di messa in riserva dell'impianto.

- 2.8 I R.A.E.E. sono unicamente assoggettati ad operazioni di separazione per categorie omogenee. Tali fasi non costituiscono trattamenti veri e propri e ricadono nelle operazioni di messa in riserva (R13 con relativa movimentazione): è fatto obbligo di mantenimento comunque della suddivisione prevista al punto 2.5 dei rifiuti in ingresso, in movimentazione ed in uscita ed i divieti di riduzione volumetrica ed asportazione di componenti o materiali.
- 2.9 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.10 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R12, R4) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate attraverso le indicazioni dell'Allegato A.1. Laddove i rifiuti siano destinabili ad operazioni R4, questa deve essere la destinazione da privilegiare.
- 2.11 Le operazioni R12 e R4 (costituite da selezione e cernita) devono avvenire su rifiuti identificati da medesima matrice, evitando aggregazioni preliminari di rifiuti diversi (cfr. punto 2.5, primo alinea). Nelle linee D (Settore C7), E (Settore C9) ed F (Settore C8) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (del Settore C2); il trasferimento dei rifiuti da una linea all'altra deve avvenire in cassoni; in caso il trattamento nelle suddette linee D, E ed F non avvenga immediatamente, i rifiuti devono essere mantenuti nei cassoni e collocati presso i medesimi settori di destinazione, ovvero presso il vicino Settore C5, purché opportunamente separati da altri rifiuti e materiali e segnalati come "Rifiuti per alimentazione linea ..." (indicando la linea di destinazione) con apposita cartellonistica/etichettatura ben visibili;
- 2.12 Le operazioni R12 (costituite da frantumazione/macinazione, selezione/cernita, raffinazione) devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero, ovvero di separare e/o conformare (ad omogenea pezzatura od altre caratteristiche) le diverse frazioni da avviare disgiuntamente ad ulteriore recupero.
- 2.13 Le operazioni di recupero R4 comprendono/consistono in interventi di frantumazione/macinazione, selezione/cernita (anche come raffinazione) e comunque con controlli per lotti relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. È fatto divieto di preliminarizzare aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati conformi.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di ferro e sue leghe (con generazione di materiali di cui all'ID 01 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 160122, 170405, 170407, 191202, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di alluminio e sue leghe (con generazione di materiali di cui all'ID 02 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 120103, 120199, 150104, 160118, 160122, 170402, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di rame e sue leghe (con generazione di materiali di cui all'ID 03 in Allegato A.2) i rifiuti ai C.E.R. 120103, 120199, 150104, 160118, 160122, 170401, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- 2.14 Per il trattamento di rifiuti in particolato minuto è necessario operare al coperto, in assenza di vento e con sistema di riduzione/captazione delle polveri attivato.
- 2.15 L'utilizzo dei vari macchinari installati dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti, provvedendone una accurata pulizia prima di dedicarli a matrici con differenti caratteristiche.
- 2.16 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi settori in condizioni di appropriato stoccaggio (laddove previsto in Allegato A.1), ovvero in deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, e art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.17 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche

effettuate. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH).

- 2.18 Per ogni partita di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui agli ID 01+03 in Allegato A.2 prodotto dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dalla applicabile Regolamentazione UE (di cui ai punti 2.23 + 2.24) per i pertinenti materiali.
- 2.19 Le operazioni R4 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto), hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato ai punti precedenti, quindi solo in tale circostanza le materie ottenute possono e devono essere collocate senza ritardo nei dedicati settori di deposito (previsti al punto 1.3.d – totale  $1.101 \text{ m}^3 \approx 2.752,5 \text{ t}$ ) ed idoneamente segnalate con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto) dovrà essere comunque parimenti all'uso segnalato in modo inequivocabile.  
I rifiuti trattati ed in via di verifica collocati nel settore G1 possono, successivamente alle verifiche espletate, rimanere nel medesimo settore in qualità di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, fermi restando gli obblighi di corretta contrassegnazione sopra riportati.  
I materiali a ridotta pezzatura e suscettibili di rilascio incontrollato di polveri o sostanze dovranno essere collocati in contenitori.
- 2.20 Per quanto ottenuto dai trattamenti di recupero R4, il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di cui agli ID 01+03 in Allegato A.2 potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, solo al momento della cessione dal produttore ad un altro detentore.
- 2.21 Qualora quanto ottenuto dalle operazioni R4 esperite si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista) alle specifiche dei materiali in produzione, deve essere qualificato rifiuto da destinarsi ad ulteriore gestione conforme (in termini di tipologia di trattamento) alla natura della mancata conformità; lo stesso deve essere collocato in deposito temporaneo.
- 2.22 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto garantire la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, attraverso cessione diretta all'utilizzatore, o vincolandola attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura (laddove la cessione avvenga verso intermediari/commercianti). La documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2.23 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.24 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di rame tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 715/2013 trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.25 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014 (R.A.E.E.), con particolare riferimento ai relativi Allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici e le fasi di stoccaggio interessate. Sono vietate operazioni di smontaggio o separazione di materiali o componenti.
- 2.26 Sono richiamati gli obblighi fissati dall'art. 234 (Consorzio nazionale rifiuti di beni in polietilene) del D.Lgs. 152/2006.
- 2.27 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi comprese le matrici che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3.e in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006), ovvero collocati in messa in riserva nei pertinenti settori indicati in Allegato A.1 (in tale caso alla presa in carico si applica quanto disposto al punto 2.6). I rifiuti eventualmente risultanti da negativa verifica nel Settore G possono rimanere in messa in riserva nel medesimo settore. Per i rimanenti settori, i materiali ed i rifiuti derivanti da trattamento non dovranno permanere nelle aree di trattamento a specifica fase ultimata: tali settori non possono essere utilizzati quali aree di

stoccaggio.

- 2.28 I rifiuti stoccati, in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non strettamente e direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente e direttamente connesso un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale). Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa la effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione effettiva matrice - anche se costituiti da miscele).
- 2.29 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata. Le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili al traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, alla movimentazione del materiale, alle fasi di cernita e selezione e di adeguamento volumetrico, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.
- 2.30 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.31 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.32 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di sversamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia suindicate deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.33 Sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi in uscita dall'impianto, presso specifica sezione attrezzata.
- 2.34 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.35 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.36 Devono essere poste in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.3. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le cadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita. Di ogni intervento di monitoraggio/manutenzione effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi effettuati per porre rimedio a carenze riscontrate dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.37 Il soggetto autorizzato deve provvedere affinché l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici venga periodicamente tarata e deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e

calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza.

- 2.38 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.39 Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento.
- 2.40 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, l'organizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.41 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

### **3. OSSERVAZIONI**

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è soggetto, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico, integrati con l'indicazione del lotto/partita di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ottenuto), ovvero adempimenti stabiliti da altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti vigente;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R4 e R12 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (si ritiene comunque che meri interventi di grossolana asportazione materiali indesiderati da una matrice sostanzialmente invariata non debbano determinare necessariamente il mutamento del C.E.R. originario).

Per la compilazione dei registri di carico e scarico è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici, laddove indicati dalle vigenti norme.

- 3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Entro 6 mesi dall'avvio delle nuove linee dell'impianto dovrà essere effettuata, tramite tecnico abilitato, una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i recettori sensibili (edifici residenziali) per la verifica del rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con ARPA. Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune competente, dandone comunicazione alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.
- 3.3 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrano tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, l'esercizio dell'impianto deve essere subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti.
- 3.4 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### **4. PIANI**

##### **4.1 Ripristino e recupero ambientale**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite);
- la previsione di rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

##### **4.2 Piano di emergenza.**

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi. Laddove non già esistente, dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato in materia, da tenere presso l'insediamento; il piano dovrà contenere anche le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.

Soggetto : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : Mantova, via Pietro Verri 1 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori (cfr. punto 1.3 in Allegato A) di operatività interessati

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 ingresso <sup>(4)</sup>	R13 uscita <sup>(5)</sup>	R4	R12 sel/cer
070213		rifiuti plastici	B2			
100299		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici – ferro e acciaio)	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
100699		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
101099		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C2, C3, C5	<sup>(1)</sup> C2, C3, C5
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C3, C5	<sup>(1)</sup> C3, C5
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(2)(3)(8)</sup> C2, C3, C5	<sup>(2)(3)</sup> C2, C3, C5
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	B2			
120199		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici e plastici)	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
150104		imballaggi metallici	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8	<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
150106		imballaggi in materiali misti		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
160117		metalli ferrosi	B2		C1	C1
160118		metalli non ferrosi	B2		<sup>(8)</sup> C1	C1
160122		componenti non specificati altrimenti (es: motorini elettrici dei tergi cristalli, degli alzacristalli, di avviamento, alternatori, spezzoni di cavi)	B2		<sup>(8)</sup> C1	C1
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	B2 <sup>(7)</sup> , B4 <sup>(6)</sup>			<sup>(7)</sup> C1, C3, C5, C6
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	B2 <sup>(7)</sup> , B4 <sup>(6)</sup>			<sup>(7)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
160306		rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 (limitatamente a materiali in plastica)	B2			
170401		rame, bronzo, ottone	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170402		alluminio	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170403		piombo	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6
170404		zinco	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 ingresso <sup>(4)</sup>	R13 uscita <sup>(5)</sup>	R4	R12 sel/cer
170405		ferro e acciaio	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170406		stagno	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6
170407		metalli misti	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1		<sup>(8)</sup> C1, C3, C5, C6	C1, C3, C5, C6
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6	<sup>(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6
191202		metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, G1	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
191203		metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, G1	<sup>(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
191204		plastica e gomma	B2	E2, E3, E4, E6, E7		
191205		vetro		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206		E2, E3, E4, E6, E7		
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce)		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	<sup>(6)</sup> B4			
200140		metallo	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6

<sup>(1)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato;

<sup>(2)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

<sup>(3)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 715/2013.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

<sup>(4)</sup> solo per rifiuti non prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in ingresso);

<sup>(5)</sup> solo rifiuti prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in uscita)

<sup>(6)</sup> rifiuti da qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014

<sup>(7)</sup> solo rifiuti da non qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014;

<sup>(8)</sup> limitatamente a rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.



Ditta : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : Mantova, via Pietro Verri 1 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Rottame di alluminio e leghe di alluminio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Quantità totale di materiali estranei $\leq 5\%$ in peso oppure resa del metallo $\geq 90\%$ . Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato II, punto 1
02	Rottami di ferro ed acciaio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Quantità totale di materiali estranei (sterili) $\leq 2\%$ in peso. Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali). Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato I, punto 1
03	Rottami di rame e leghe di rame	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Quantità totale di materiali estranei $\leq 2\%$ in peso. Assenza, a vista, di ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Assenza, a vista, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superamento dei valori di concentrazione di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame). Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti. Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di materie plastiche.	Regolamento UE 715/2013, Allegato I, punto 1

Ditta : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : Mantova, via Pietro Verri 1 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, con modalità di cui al capitolo "Classificazione dei rifiuti" dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla codifica	Prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio o comunque prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti	Per ogni partita di specifico materiale prodotto.
Emissioni in atmosfera	Polveri totali Portata di aeriforme Temperatura Condizioni operative	Annuale (ovvero con sistema di rilevazione in continuo dotato di registrazione)
Acque di scarico in (ai pozzetti di campionamento PC1)	pH Conducibilità BOD5 COD Solidi Sospesi Totali Fosforo totale (come P) Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) Idrocarburi totali Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo (Tab 3 Allegato 5 alla parte III D.Lgs 152/2006)	Annuale (comunque in assenza di precipitazioni)
Consumi idrici (acque prelevate da acquedotto)	m <sup>3</sup> /anno acque prelevate (al contatore)	Annuale
Acque meteoriche di prima pioggia scaricate	Quantità (al contaltri linea scarico S2)	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Rumore	clima acustico	Entro 6 mesi dall'approntamento della nuova configurazione dell'impianto

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti ed EoW devono essere effettuate secondo le norme tecniche vigenti (di carattere specifico o generale).

Gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

Ditta : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : Mantova, via Pietro Verri 1 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

**IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA**

Settore appartenenza: Industria  
 Settore produttivo: Recupero rottami metallici

**MATERIE PRIME**

Descrizione	Quantità (t/anno)	Stato fisico
rottami metallici misti alla rinfusa	20.294	solido

**PRODOTTI FINITI**

Descrizione	Quantità (t/anno)	Stato fisico
frammenti metallici di composizione omogenea	20.263	solido

**SINTESI DELLE FASI LAVORATIVE E CICLO PRODUTTIVO**

- I) Caricamento dei rifiuti;
- II) Frantumazione;
- III) Separazione densimetrica (IIIa = metalli leggeri/pesanti; IIIb = metalli a media/alta densità);
- IV) Vagliatura;
- V) Deposito del prodotto.

Il ciclo produttivo è articolato in quattro linee:

- linea A: esegue la riduzione volumetrica di rottami di composizione eterogenea e genera l'emissione E1;  
 linea B: svolge la separazione densimetrica dei frammenti misti derivanti dalla frantumazione dei rottami e genera le emissioni E2 ed E3;  
 linea C: provvede alla vagliatura meccanica di frammenti metallici misti e genera l'emissione E4;  
 linea D: trattasi di una estensione della linea C, che provvede alla separazione per selezione ottica dei frammenti metallici da questa provenienti; non genera proprie emissioni.

Descrizione della Linea A

I rottami metallici vengono caricati con mezzi meccanici in una tramoggia che, attraverso un Apron (rullo cingolato) dotato di aspirazione, alimenta un canale vibrante dosatore e successivamente un nastro trasportatore, che li inserisce in un mulino a martelli ad asse verticale; i frammenti metallici escono dal fondo del mulino passando attraverso la zona Filler, in cui avviene la separazione delle polveri mediante aspirazione, e cadono su un nastro trasportatore che li versa in un vaglio vibrante dotato di aspirazione, il quale li divide nelle tre frazioni "metalli fini", "metalli medi" e "supero"; mediante nastri trasportatori, ognuna delle tre frazioni viene scaricata in un proprio contenitore aperto che viene periodicamente svuotato mediante mezzi meccanici. I flussi aerulici derivanti dalla zona Filler, dal vaglio vibrante e dalle zone di carico e scarico dei nastri formano l'emissione E1, che viene convogliata ad un separatore inerziale e poi ad un depolveratore a secco.

Descrizione della Linea B

I frammenti metallici misti, più ricchi di impurità, vengono caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un canale vibrante dosatore a comando elettromagnetico e passano successivamente ad un nastro trasportatore, che li inserisce in una prima macchina separatrice densimetrica, che divide i metalli leggeri da quelli pesanti e medio pesanti; le due frazioni rimanenti mediante un nastro trasportatore entrano in una seconda separatrice densimetrica, che divide i metalli a media densità da quelli a densità elevata. L'aria polverulenta che deriva dalla prima separatrice è convogliata ad un depolveratore a secco (E2) mentre quella proveniente dalla seconda macchina è trattata da un ciclone (E3).

Descrizione della Linea C

I rottami metallici già frantumati vengono caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un rullo cingolato dotato di aspirazione alimenta un vaglio rotante a sezione ottagonale, articolato in due sezioni vaglianti e dotato di aspirazione, che divide i frammenti nelle tre frazioni "metalli fini", "metalli medi"

e “supero”; mediante nastri trasportatori, ognuna delle tre frazioni viene scaricata in un proprio contenitore aperto che viene periodicamente svuotato mediante mezzi meccanici. I flussi aeraulici generati dalla linea C sono tutti convogliati prima ad un preseparatore gravimetrico e poi ad un depolveratore a mezzo filtrante (E4).

#### Descrizione della linea D

Alcuni rottami metallici (pezzature fini e medie) in uscita dalle linee A, B, e C possono essere caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un nastro trasportatore a tazze con canale vibrante, il quale ne regolarizza il flusso al separatore ottico; qui, a seguito di lettura dei diversi colori delle matrici alimentate, avviene una separazione delle stesse attraverso l'uso di un getto d'aria compressa (regolato dalla lettura effettuata). Successivi nastri di scarico provvedono ad avviare le diverse matrici (con migliore grado di purezza) a separati cassoni di raccolta. Le lavorazioni svolte dalla linea D non producono emissioni in atmosfera.

#### Descrizione della linea E

Alcuni rottami metallici (pezzature tra 1,5 cm e 12 cm) in uscita dalle linee A, B, e C possono essere caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia che alimenta un nastro trasportatore per il separatore a raggi X; qui, a seguito di analisi delle matrici alimentate, avviene una separazione delle stesse attraverso l'uso di getti d'aria compressa (regolati dai rilievi effettuati). Le diverse matrici metalliche sono avviate a separati cassoni di raccolta. Le lavorazioni svolte dalla linea E non producono emissioni in atmosfera (l'aria al suo interno è captata, filtrata e reimpressa nella cabina chiusa ove avvengono analisi e separazione delle matrici metalliche).

#### Descrizione della linea F

Alcuni rottami metallici (pezzature fini) in uscita dalle linee A, B, e C possono essere caricati mediante mezzi meccanici in una tramoggia, alimentante una coclea che porta il materiale ad un separatore elettrostatico il quale suddivide i diversi materiali, metallici e non, verso diverse coclee di scarico e successivo insaccaggio. Le lavorazioni svolte dalla linea F non producono emissioni in atmosfera (l'aria al suo interno è captata da un ciclo chiuso di filtraggio e reimmissione in macchina).

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>
<b>fase di provenienza</b>	I - II	I - IIIa	I - IIIb	I - IV
<b>portata Nm<sup>3</sup>/h</b>	19.000	16.000	16.000	16.000
<b>durata in ore giornaliere</b>	8	8	8	8
<b>frequenza in giorni/settimana</b>	5	5	5	5
<b>temperatura °C</b>	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente
<b>inquinanti</b>	polveri	polveri	polveri	polveri
<b>concentrazione massima in mg/Nm<sup>3</sup></b>	10	10	10	10
<b>Altezza m</b>	15	15	15	15
<b>sezione del camino in m<sup>2</sup></b>	0,33	0,28	0,28	0,28
<b>impianto di abbattimento</b>	filtro a maniche	filtro a maniche	ciclone	filtro a maniche(*)

(\*) il depolveratore a secco a mezzo filtrante è preceduto da un preseparatore gravimetrico (ciclone), installato per migliorare l'efficienza dell'impianto di abbattimento vero e proprio.

Le caratteristiche dei filtri a maniche appaiono coerenti ai contenuti della scheda D.MF.01 della D.G.R. 3552/2012 (non è dichiarata la presenza del pressostato differenziale e del rilevatore di polveri in uscita), ma il gestore non ne dichiara la conformità.

Del ciclone non sono fornite le informazioni necessarie a valutarne la conformità alla scheda D.MM.01.

#### ALTRE EMISSIONI

Le fasi di scarico per caduta dei prodotti nei contenitori aperti finali genera emissioni polverulente diffuse di trascurabile entità.

## SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

	inquinanti	limiti <sup>1</sup>	Impianto di abbattimento <sup>2</sup>	note
E1	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	
E2	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	
E3	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Conforme alla scheda D.MM.01 o D.MM.02	
E4	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Conforme alla scheda D.MF.01 o D.MF.02	

1. Il rispetto dei valori - limite deve essere garantito nelle più gravose condizioni di esercizio.  
2. L'impianto/sistema di abbattimento deve obbligatoriamente essere installato autonomamente qualora non sia rispettato il limite riportato nella soprastante tabella, deve essere individuato nell'ambito della voce "impianto di abbattimento" riportata nella tabella stessa e deve essere conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. 30.5.2012, n. 3552.

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve avvenire in contenitori chiusi.

Le operazioni di manutenzione devono essere opportunamente registrate.

I punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 15259/08 e UNI EN ISO 16911-1/13 e gli stessi devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L' esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Idonei punti di prelievo (con foro del diametro di 100 mm), collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza; nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
- 2) Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi: in ogni caso, qualora:
  - ◆ non esistano impianti di abbattimento di riserva;
  - ◆ si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l' esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### Stoccaggio

- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non diversamente prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.  
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### Criteri di manutenzione

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - ◆ la data di effettuazione dell'intervento;
  - ◆ il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - ◆ la descrizione sintetica dell'intervento;
  - ◆ l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - ◆ descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - ◆ indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.  
In caso di impianto già in esercizio, l'esercente non è tenuto alla comunicazione della messa in esercizio.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.  
Il ciclo di campionamento deve:
  - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività;
  - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse; eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- a. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- b. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- c. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- d. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - ◆ Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali (273 °K e 101,323 Kpa) ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h o in Nm<sup>3</sup>/h;
  - ◆ Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup> o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - ◆ Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.